

Proposta di legge per addivenire
all'incameramento dei beni di mano morta
e luoghi pii proposta del Deput. G. Ricciardi
13 marzo.

Uffizi che assentano
la lettura
1^a 6^a

Che dissentono
2^a 3^a 4^a 5^a 7^a 8^a 9^a

Letta nella seduta del 23. Marzo 1861.

Sviluppata nella seduta 18. Maggio 1861.

Non presa in considerazione

Letto nella tornata del 23. Mayo 1861.

*Schema di legge sull'incameramento
di beni di manomorta e istituti di
beneficenza, presentato al Parlamento
italiano dal deputato Ricciardi.*

Art. I.

*Ogni concordato conchiuso fra i vari Stati
d'Italia e la Chiesa romana è abolito,
ma, per rispetto alla libertà di co-
scienza, nessuno ostacolo sarà opposto
alle relazioni fra il Clero del Regno
d'Italia e il Papa, salvo i casi in
cui l'ingerenza di questi fosse per tur-
bare l'ordine pubblico.*

Art. II.

*Il numero delle diocesi sarà ridotto
per modo, da non oltrepassar quello de'
distretti o intendente, con un solo
Arcivescovo in ogni provincia da risiedere
nel capoluogo; seranchi gli arcivescovi
e vescovi emeritanti saran mantenuti
nelle lor sedi loro vita durante.*

Art. 3.

Ogni Arcivescovo riceverà dallo Stato un'annua provvisione di lire dodicimila, oltre l'uso del palazzo ora occupato, e le mense arcivescovili e vescovili saranno incamerate, e così pure i benefici ecclesiastici, i beni delle parrocchie e altre chiese, con giusti compensi mensili, da determinarsi dalle autorità di rispettivi comuni, d'accordo col governatore della provincia, ai pretati, ai canonici e ai parroci -

Art. 4.

Gli ordini religiosi sono aboliti, tranne quello di Benedettini, per i monaci, e quello delle Sorelle di Carità, per le monache, oltre due ritiri in ogni provincia, il primo per i frati, il secondo per le monache degli altri ordini religiosi, che non vorranno rinunziare alla vita claustrale, ed ai quali saranno assegnati appostiti

locali dalla Suprema autorità provin-
ciale.

- Art. 5.º -

Una provvisione mensile vitalizia di lire settanta è concessa ad ogni frate e ad ogni monaca, sia che terminino al secolo, sia che persistano nella vita claustrale, e quella di lire trenta ad ogni converso o conversa, ed i beni tutti appartenenti aggrigiano agli ordini religiosi son dichiarati beni della nazione, non esclusi quelli di Benedettini, ai quali per altro sarà lasciato l'uso di chiostri e dormitori. Soltanto fino all'estinzione degli individui che amovono l'ordine.

- Art. 6.º -

Ogni novella ammissione di ^{o novizie} novizie è vietata. Solo potranno ricevere se ritrai provinciali domestiche, a patto di non pronunciare alcun voto, le Dame e Donzelle, che in avvenire ottenuta licenza da' governatori, i quali non d'altro si cureranno

se non di aver prova che la volontà
delle protestanti sia libera.

Art. 7.

Incamerato saranno del pari i
beni appartenenti agli ospedali ed
alberghi più poveri, i quali ver-
ranno amministrati in nome
e per cura di municipii, nella
cui circoscrizione son posti.

Art. 8.

De' beni accennati negli articoli
precedenti, non che di quelli di
gestiti, di liquorini di Sicilia e
dell'Ordine Costantiniano, già in-
camerati, si farà esatto inventario
dagli ufficiali di ciascun munici-
pio, per essere quindi, nel termine
di tre mesi, venduti all'asta pub-
blica nel capoluogo d'ogni provincia,
tram la metà della terra, le quali
verranno concesse in enfiteusi
alle famiglie più povere d'ogni
comune. Quanto il modo di vendita,
quanto quello di concessione.

3

Delle terre in disuso, verranno de-
terminati per via di Decreto, pro-
mulgata appresso la presente legge.

Art. 9.

Dal danaro ritratto dalla vendita
di beni di mano morta, metà
sarà versata nel Tesoro dello Stato,
metà nell'erario di Comuni, in
cui trovansi i beni da vendere.

Art. 10.

Il danaro ritratto dai beni degli
Ospedali e Istituti di beneficenza
sarà investito in cedole di rendita
idonea, e gli interessi di questa
verranno esclusivamente applicati
al mantenimento degli ospedali e
istituti sopra indicati.

Art. 11.

Sul rimanente danaro da loro in-
cassato, i Comuni avranno l'obbligo
di provvedere:

1° al mantenimento di loro paro-
ci e chiese, per modo che aboliti
rimangono i così detti diritti di

Stato e le quistioni;

2.^o all'istruzione primaria, la quale sarà gratuita generale ed obbligatoria, ed all'istituzione di asili infantili, e di biblioteche ad uso del popolo;

3.^o all'istruzione della mendicanti, la quale sarà operata giusta le norme da venire prescritte dai magistrati municipali.

Art. 12.

La Cassa ecclesiastica stabilita, sì in Piemonte, che nelle province meridionali, è abolita, e abrogata rimane ogni disposizione legislativa o governativa contraria a quella della presente legge.